Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 2860

EMENDAMENTI GOVERNO E RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

14 luglio 2017

A.S. 2860

Sub-emendamento all'emendamento 2.2000 Relatori

RICCHIUTI, FORNARO, GATTI, GUERRA

All'emendamento 2.2000 Relatori sostituire le parole «sono svolte nel rispetto delle finalità mutualistiche dei consorzi.» *con le seguenti:* «non possono avere natura mutualistica».

2. 2000/1

AS 2860

Subemendamento all'emendamento 2.2000 dei Relatori

All'emendamento 2.2000 dei Relatori, sostituire le parole: "*sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi*", con le seguenti: "*non hanno natura mutualistica*".

RUTA

2.2000/2

A.s. 2860

Sub-emendamento all'emendamento 2.2000

Art. 2

COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 2.2000 aggiungere in fine le seguenti parole ", fermo restando l'esclusione del carattere di mutualità per le società che perseguono lo scopo di lucro costituite sotto qualsiasi forma giuridica di società di persone o di capitali."

2.2000/3

A.S. 2860

ART. 2

Il secondo periodo dell'articolo 2 comma 3 è sostituito dal seguente:

«Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto delle finalità mutualistiche dei consorzi».

DEGLI SCOPI E

I RELATORI

2.2000

A.S. 2860
subemendamento
Art. 7

Montevecchi

MONTEVECCHI, PETROCELLI, CIOFFI

All'emendamento dei Relatori 7.2000, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«Gli interventi e il programma delle attività sono monitorati e rendicontati per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei relativi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato».

7.2000/1

ARTICOLO 7

Mandelli

Subemendamento all'emendamento 7.2000

Dopo il comma 1-bis. inserire il seguente:

"**1-ter**. ***Il Contratto prevede, in particolare:***

- ***a) un cronoprogramma delle opere e degli interventi da realizzare, nel quale il soggetto attuatore stabilisce quelli necessari ed urgenti e che ritiene essere in grado di determinare positivi effetti moltiplicatori per l'intero territorio regionale, anche con riferimento alle infrastrutture. ai trasporti e all'accoglienza;***
- ***b) l'affidamento al soggetto attuatore la realizzazione di un portale telematico multilingue volto a valorizzare "Città di Matera, Capitale Europea della cultura 2019";***
- ***c) la possibilità che il soggetto attuatore possa istituire un Tavolo tecnico con soggetti privati, anche con sede legale non in Italia, che dimostrano interesse nell'evento "Città di Matera, Capitale Europea della cultura 2019" e siano favorevoli ad investire in opere ed infrastrutture nel suo territorio.***".

7.2000/2

FORZA ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTÀ - GRUPPO
Ufficio Legislativo

A.S. 2860
subemendamento
Art. 7

Montevecchi

MONTEVECCHI, PETROCELLI, CIOFFI

All'emendamento dei Relatori 7.2000, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA provvede altresì a pubblicare su una apposita sezione del proprio sito web istituzionale il dettaglio relativo alle risorse provenienti da donatori privati».

7.2000/3

A.S. 2860
subemendamento
Art. 7

Montevecchi

MONTEVECCHI, PETROCELLI, CIOFFI

All'emendamento dei Relatori 7.2000, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA provvede altresì a pubblicare su una apposita sezione del proprio sito web istituzionale il dettaglio relativo ai progetti e agli interventi e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».

7.2000/4

A.S. 2860

ART 7

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la Citta di Matera designata "Capitale Europea della Cultura 2019", su richiesta del Comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto Istituzionale di Sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base del programma delle attività. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ".

I RELATORI

7.2000

Relazione illustrativa

La disposizione è volta a consentire che il medesimo strumento del Contratto di Sviluppo Istituzionale, la cui utilizzazione è prevista in via generale dal comma 1 per le finalità ivi indicate, venga applicato in tempi brevi anche al fine di rendere certa e velocizzare la realizzazione degli interventi più urgenti programmati dal Comune di Matera quale Città Europea della Cultura 2018, che potrebbe incontrare difficoltà seguendo gli ordinari procedimenti di codecisione interistituzionale.

Il CIS consentirà di acquisire la disponibilità delle diverse Amministrazioni aventi competenze rilevanti e di assicurare la fattibilità ed i tempi di completamento degli interventi, anche mediante l'attività demandata, quale soggetto esecutore, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia - la quale già opera in senso analogo, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del d.l. n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013; nonché, in qualità di centrale di committenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, e dall'art. 38 del d.lgs. n. 50 del 2016).

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuove o maggiori spese.

Infatti, si limita a prevedere le modalità di programmazione e gestione, anche contabili, di parte delle risorse finanziarie (quella che si riterrà necessarie per finanziare gli interventi urgenti inseriti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo) che già oggi sono state stanziate e rientrano, a diverso titolo, nella disponibilità del Comune di Matera, secondo il prospetto qui sotto riportato (tratto dal Masterplan degli investimenti adottato dal Comune, pag. 8).

A tali risorse finanziarie pubbliche, pari ad euro 129.488.698,56, si affiancano le risorse di privati, indicate nello stesso Masterplan, per un importo complessivo di circa 14.000.000,00 di euro.

7.2000

fonte di finanziamento	importo complessivo	stato di avanzamento
FSC 2007-2013	23.400.000,00 €	Attuazione
Piano per le Città	9.678.987,00 €	Attuazione
L. 208/2015 - c. 345	17.000.000,00 €	Progettazione preliminare
L. 208/2015 - c. 346	2.000.000,00 €	Attuazione
L. 208/2015 - c. 347	20.000.000,00 €	Progettazione preliminare
Patto per la Basilicata	7.118.301,62 €	Progettazione preliminare
BANDO PERIFERIE 2016	13.120.000,00 €	Registrazione delibera CIPE
FESR 2014-2020 ITI Città di Matera	37.171.409,94 €	Procedura negoziale in corso
totale	129.488.698,56 €	

7.2000

AS 2860

Subemendamento all'emendamento 9.0.1000

Al capoverso art.9-bis, al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

<< i) all'art. 263, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter* sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.">>

9.0.1000/1

LAI

Lei

AS 2860

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO Governo 9.0.1000

COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.".

9.0.1000/2

9.0.1000

AS 2860

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente", sono inserite le seguenti: "favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,";

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:

"dd-*bis*) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-*ter*) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-*quater*) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-*quinquies*) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-*sexies*) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-*septies*) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

d-*octies*) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.";

1/4

c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-*bis*) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-*ter*) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-*quater*) l'impatto delle borse "oxo-degradabili", così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE.";

d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.";

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

"Articolo 220-bis. (Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica)

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-*ter*), dd-*quater*), dd-*quinquies*), dd-*sexies*) e dd-*septies*).

2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva.";

f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater;";

g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 226-*bis* (*Divieti di commercializzazione delle borse di plastica*)

2/4

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Articolo 226-*ter*. (*Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero*)

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite.";

b) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n.689 del 1981.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

4/4

IL GOVERNO

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento in esame è stato predisposto al fine di dare attuazione alla direttiva 2015/720/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Considerato l'elevato livello di inquinamento ambientale riconducibile ai rifiuti di borse di plastica dispersi in particolare nei corpi idrici, il legislatore europeo ha ritenuto di dover prevedere disposizioni specifiche che imponessero agli Stati membri di adottare, entro il 27 novembre 2016, misure per diminuire in modo significativo l'utilizzo di borse di plastica, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti e con la gerarchia dei rifiuti dell'Unione, di cui alla direttiva 2008/98/CE.

La proposta normativa in esame, redatta secondo la tecnica della novella legislativa, modifica ed integra la disciplina sugli imballaggi prevista al Titolo II della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa di cui al comma 2, **dall'attuazione del provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,** in quanto le attività dallo stesso disciplinate sono poste principalmente in capo a soggetti privati oppure, nel caso in cui siano riconducibili ad amministrazioni pubbliche, rientrano nelle competenze istituzionali a queste ultime attribuite dalle norme vigenti. Più in particolare:

- l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della nuova direttiva è posta in capo al Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI) che, a tal fine, è tenuto ad organizzare campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater, (modifiche previste alle lettere c) ed f). Le nuove attività informative previste dalla direttiva sono state correttamente attribuite al solo CONAI in quanto, in ragione del principio "chi inquina paga", l'attività di gestione dei rifiuti da imballaggio è posta in capo agli operatori economici, tenuti a cooperare fra loro secondo i principi della "responsabilità condivisa", come recita lo stesso articolo 219 del Codice dell'ambiente e come ribadito all'articolo 221 dello stesso Codice, che individua nei produttori, oltreché negli utilizzatori i soggetti, responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, a tal fine prevedendone, in via generale, la partecipazione obbligatoria al CONAI. Si precisa, infine, che il CONAI svolge le proprie attività avvalendosi esclusivamente del contributo ambientale posto a carico dei consorziati ai sensi dell'articolo 224 , comma 3 , lett. h);

9.0.1000

1

- l'obbligo di apporre sulle borse elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili, al fine sia di fornire informazioni adeguate ai consumatori che di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili è anch'esso posto in capo ai produttori, in quanto soggetti responsabili della corretta ed efficace gestione dei rifiuti di imballaggi (modifica prevista alla lettera d). Al rispetto dell'obbligo introdotto provvederanno, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, i soggetti cui, in via ordinaria, sono demandate le funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale (autorità competenti -Regioni, Province e Comuni- e autorità ispettive - Agenzie ambientali, Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ecc);

- l'attività di elaborazione dei dati sull'utilizzo delle borse di plastica trasmessi dal CONAI, ai fini della predisposizione della relazione annuale da inviare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE, rientra nei compiti istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), cui spetta la gestione del Catasto nazionale dei rifiuti e la elaborazione e la pubblicizzazione dei relativi dati (art. 189, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), e, pertanto, sarà svolta dallo stesso Istituto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto, infine, alla disposizione di cui alla lettera h) si precisa che la stessa conferma sostanzialmente le disposizioni sanzionatorie introdotte al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, al fine di garantire il medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia. La disposizione di cui alla lettera h) prevede, infatti, in particolare che:

- le sanzioni siano applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689;
- all'accertamento delle violazioni provvedano, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

13 LUG. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

2

EMENDAMENTI AS.2860

All'emendamento dei relatori 11.0.2000, all'articolo 11-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "10 novembre 2017", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2017"

MONTEVECCHI, BULGARELLI, SERRA, BLUNDO, MANGILI, LEZZI

11.0.2000/1

Art. 11 bis

(Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici)

1. Al fine di agevolare la ridistribuzione delle somme definanziate, relativamente alle leggi 289/2002 e ss.mm. e delibere CIPE n. 6/2012 e 32/2010, nell'ambito degli stessi territori regionali che le hanno generate, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modifiche:

   1) al quarto periodo del comma 165:

   a) dopo la parola "somme" inserire le parole "già disponibili o che si rendessero disponibili a seguito dei definanziamenti,"

   b) sostituire le parole "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160" con "delle medesime Regioni dei territori oggetto dei definanziamenti"

   c) dopo la parola "Comitato" inserire le parole "10 novembre 2017";

   d) eliminare le parole "nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe dell'edilizia scolastica"

   2) al settimo periodo del comma 165:

   a) dopo la parola "revoca" inserire le parole "già disponibili o che si rendessero disponibili"

   b) sostituire le parole "nazionale triennale 2015-2017" con "delle medesime Regioni dei territori oggetto dei definanziamenti"

   c) alla fine, inserire il seguente periodo : "Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a Stato Avanzamento dei Lavori."

   Gli enti locali beneficiari, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229, sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. All'art. 20-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, eliminare le parole "e 165".

11.0. 2000

I Relatori

Relazione illustrativa

Le ragioni della proposta mirano a mantenere le somme definanziate, relativamente alle leggi 289/2002 e ss.mm. e delibere CIPE n. 6/2012 e 32/2010, nell'ambito degli stessi territori regionali che le hanno generate, investendo le Regioni stesse della responsabilità della programmazione. Si consideri che, a norma della Legge n.23/1996, artt. 4 e 7, tutte le Programmazioni Regionali e, quindi, anche quelle delle regioni oggetto del definanziamento di cui si dispone ai sensi e per gli effetti dell'emendamento proposto, compongono per intero e senza alcuna variazione di forma e/o di sostanza la c.d. Programmazione Nazionale, che altro non è che una "reductio ad unum" delle 20 Programmazioni Regionali. Nulla pertanto viene sottratto nella sostanza alla Programmazione Nazionale triennale.

Rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 6/2012 e 32/2010, si rappresenta che oltre il 60% delle stesse e l'80% dei relativi interventi ricade nelle regioni dell'area del Mezzogiorno.

La proposta mira inoltre a risolvere un'incongruenza determinata dall'attuale formulazione della norma in quanto le risorse di cui al comma 165 della legge 13 luglio 2015, n. 107 di cui si chiede l'abolizione, non possono oggettivamente essere accertate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca poiché nella disponibilità ed erogate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di riutilizzo di economie MIT che andrebbero reimpiegate per le stesse finalità di cui alle legge n. 107/2015. Infatti sono mantenute inalterate le inderogabili prerogative programmatorie stabilite dalla legge in capo alle Regioni nonchè la destinazione vincolata all'edilizia scolastica scongiurando così il periodo di sottrazione di risorse agli interventi previsti, tra gli altri, dall'art. 20 bis del DL 8/2017 convertito con legge 7 aprile 2017, n. 45.

11.0.2000

A.S. 2860

Subemendamento all'emendamento 13.1000

Al capoverso 1-bis, sopprimere le seguenti parole:<< per essere destinate>>

LAI

13. 1000 /1

A.S. 2860

Subemendamento all'emendamento 13.1000

Al capoverso 1-ter, sostituire le parole: << si interpreta>> *con le seguenti:*<< si attua>>, *le parole:*<< necessario tenuto conto>> *con le seguenti:*<< eccedenti gli>> *e le parole:*<< l'importo residuo>> *con le seguenti:*<< la restante parte>>

13.1000/2

LAI

AS 2860

Emendamento

All'articolo 13, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"**1-bis.** All'articolo 1, comma 6-*undecies* del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni in legge 1 febbraio 2016, n. 13, dopo le parole "*e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni in legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate*" sono aggiunte le seguenti ", *mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni in legge 4 marzo 2015, n. 20*" e dopo le parole "*interventi per il risanamento e la bonifica ambientale*" sono aggiunte le seguenti "*dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria*" e prima dell'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "*I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.*";

"**1-ter.** L'articolo 3, comma 1 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20, si interpreta nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate alla attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto necessario tenuto conto degli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per l'importo residuo, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1 per le società del Gruppo Ilva in Amministrazione Straordinaria."

IL GOVERNO

13.1000

Relazione tecnica

Le norme non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che:

- la norma di cui al **comma 1-bis** apporta modifiche all'art. 1, comma 6 undecies del decreto legge n. 191 del 2015, ed è volta a specificare le modalità operative attraverso cui, a seguito dell'integrale restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 1, le residue risorse potranno essere destinate alle ulteriori finalità previste dalla norma. In particolare si prevede che la destinazione delle somme oggetto di confisca alla realizzazione degli interventi ambientali deve avvenire attraverso lo strumento della sottoscrizione delle obbligazioni che potranno essere emesse dall'Ilva S.p.A. in A.S. ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge n. 1 del 2015 e chiarisce inoltre che i predetti interventi possono riguardare tutti i siti produttivi facenti capo ad ILVA.
- la norma di cui al **comma 1 ter** si limita a fornire un chiarimento interpretativo sulla destinazione delle risorse.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 LUG. 2017

13.1000

A.S.2860

Emendamento

Art. 13

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'art. 1, comma 117 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".

2. All'art. 1, comma 276 della legge 28 dicembre 2015 n.208 le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.»

I RELATORI

13.2000

EMENDAMENTI AS.2860

All'emendamento del governo 13.0.1000, all'articolo 13-bis ivi richiamato, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

"fatta eccezione per gli strumenti finanziari derivati, futures e swap di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonchè gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58."

CIOFFI

13.0.1000/1

A.S. 2860

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13.0.1000

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 33, comma 12, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni, al settimo periodo, le parole: " e alla consegna dei suddetti titoli," sono sostituite dalle seguenti: " ed al versamento del predetto importo".

13.0.1000/2

LAI

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

1. All'art. 33, comma 12, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e s.m.i., il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo è versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i. entro centoventi giorni dalla data pubblicazione della legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni."

IL GOVERNO

13.0.1000

Relazione tecnica

Con l'articolo in esame si intende conferire certezza ai termini di versamento alla curatela fallimentare della società Bagnolifutura S.p.A, in liquidazione, in stato di fallimento, dell'importo del valore determinato dall'Agenzia del demanio della proprietà degli immobili e delle aree del sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, la cui proprietà è trasferita *ex lege* al Soggetto Attuatore, disciplinando anche le forme, modalità e i termini di eventuali contestazioni in sede giurisdizionale della stima effettuata dalla predetta Agenzia.

Contestualmente, si è previsto che il Soggetto attuatore possa acquisire la necessaria provvista finanziaria per il versamento dell'importo determinato dall'Agenzia del Demanio mediante l'emissione, su mercati regolamentati, di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni non condizionando il versamento dell'importo del valore della proprietà dei predetti immobili e aree alla curatela fallimentare alla predetta emissione.

La proposta emendativa mira a superare le eccezioni di incostituzionalità, sollevate nel corso di un giudizio innanzi il Consiglio di Stato, in merito, in particolare, al comma 12 dell'articolo 33 del decreto legge n. 133 del 2014, ove si prevede che il Soggetto Attuatore corrisponda alla procedura fallimentare di Bagnoli Futura SpA il corrispettivo per il trasferimento delle aree e degli immobili, operata *ope legis*, mediante il versamento di strumenti finanziari emessi dal Soggetto Attuatore stesso.

Tale modalità di pagamento è sotto vaglio di costituzionalità in quanto le modalità di indennizzo prospettate non darebbero certezza del ristoro, in violazione, *in primis*, dell'articolo 42 della Costituzione.

La modifica proposta al comma 12 del predetto articolo 33 del DL n. 133 del 2014 differenzia il ristoro diretto alla Curatela fallimentare dallo strumento con cui questo viene effettuato, cioè gli strumenti finanziari, ciò implica il superamento dei profili di incostituzionalità sollevati nel corso del giudizio innanzi il Consiglio di Stato.

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

13 LUG. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

13.0.1000

SUBEMENDAMENTI AS. 2860

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

All'emendamento del Governo 14.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* "30 settembre 2018" *con le seguenti:* "31 dicembre 2018";
b) *alla lettera b) sostituire le parole:* "18 milioni" *con le seguenti:* "24 milioni";
c) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* "Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 96 milioni di euro per l'anno 2020, in 68 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 24 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:";
d) *alla lettera d) le parole da:* "quanto a 38 milioni" *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* "quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2019, a 102 milioni di euro per l'anno 2020, a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024";
e) *alla lettera e) sostituire le parole:* "a 18 milioni" *con le seguenti*: "a 24 milioni".

14. 1000/1

AS 2860

EMENDAMENTO

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole* "31 luglio 2018" *con le seguenti:* "30 settembre 2018";

b) *al comma 2 le parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "18 milioni";*

c) *il comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: "3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:";*

d) *al comma 3, lettera b) le parole: "quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024";*

e) *al comma 3, lettera d) le parole: "a 6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a 18 milioni".*

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è volta a prorogare di ulteriori due mesi (dal 31 luglio al 30 settembre 2018) il termine temporale entro il quale vanno effettuati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per trasformare l'impresa in chiave tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0, per poter beneficiare della misura agevolativa cd. "iper-ammortamento" introdotta dalla legge di bilancio 2016 (articolo 1, comma 9, l. 232/2016).

La confermata complessità di realizzazione dei beni ammessi a godere delle agevolazioni, cui si associano lunghi tempi di consegna che, nel caso specifico, possono risultare ulteriormente aggravati dai possibili rallentamenti legati al normale calo della produzione nel periodo estivo, rendono necessario un ulteriore ampliamento del lasso temporale a disposizione delle imprese, onde garantire alle stesse condizioni di effettiva possibilità di fruire dei benefici fiscali in questione.

Rimangono invariati tutti gli altri requisiti e condizioni cui è subordinata la fruizione della misura.

IL GOVERNO

14.1000

Relazione tecnica

Estensione del termine di consegna dei beni in iper-ammortamento dal 31/7/2018 al 30/09/2018

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	0	0	-30	-48	-34	-34	-34	-4	12	0	0

in milioni di euro

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Inoltre, è previsto, al comma 2, l'incremento del predetto Fondo per interventi strutturali di politica economica di 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'emendamento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi [illegible]

Ragioneria Generale dello Stato

11 LUG. 2017

14.1000

EMENDAMENTO ddl 2860

Art. 15

SCIBONA

All'emendamento 15.0.1000 , capoverso "Art. 15-bis"*, al comma 1, sostituire le parole da:* "è attribuito" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "è attribuito e ripartito equamente, per l'anno 2017, tra le città metropolitane di Milano e di Torino."

Scibona

15.0. 1000 /1

SUBEMENDAMENTO A.S. 2860

ORELLANA

EMENDAMENTO 15.0.1000

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «168.684.217 euro»;

b) Le parole: «72 milioni di euro», sono sostituire dalle seguenti: «140.684.217 euro»;

Conseguentemente:

a) al comma 3 le parole «100 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «168.684.217 euro»;

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis). quanto a euro 68.684.217 per il 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.».

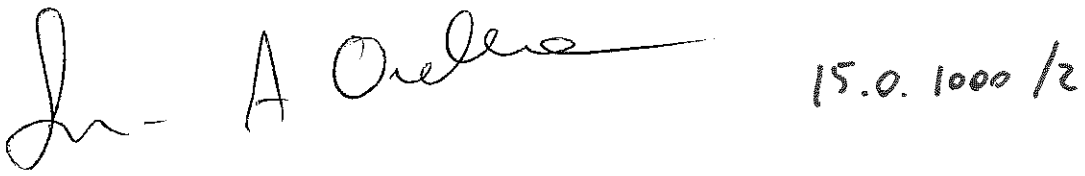

EMENDAMENTI AS. 2860

15.0.1000

All'emendamento del governo 15.0.1000, all'articolo 15-bis ivi richiamato, al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole "criteri e importi da definire" *aggiungere le seguenti*:

", favorendo prioritariamente le province e le città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge, "

MORONESE, BULGARELLI, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI

Moronese

15.0.1000/3

A.S. 2860

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

Al comma 2, dopo secondo periodo è aggiunto il seguente:

<<Al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun Presidente di Provincia attesta, entro il 4 settembre 2017 all'Associazione, tramite posta elettronica certificata, la necessità di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto allegato 9 del dlgs 118/2011 e s.m.i., - equilibri di bilancio – con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto è formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dal Presidente della Provincia stessa ai sensi dell'articolo 174, c.1, del d.lvo 267/2000, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, co.1, lett. b) del 50/17, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione è verificata dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.>>

15.0.1000/4

SANTINI

EMENDAMENTI AS. 2860

15.0.1000

All'emendamento del governo 15.0.1000, all'articolo 15-bis ivi richiamato, al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:

"Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al presente comma sono destinate alle province e alle città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto finanziario, alla data di entrata in vigore della presente legge. "

MORONESE, BULGARELLI, CIOFFI, NUGNES, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, CASTALDI

Moronese

15.0.1000/5

A.S. 2860

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: "1-*quinquies*. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni; utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi"».

15.0.1000/6

SANTINI, ZANONI, BROGLIA

A.S. 2860

Subemendamento all'emendamento 15.0.1000

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

DEL BARBA

15.0.1000/7

Del Barba

AS 2860

Art 15 bis

(Contributo Province e Città Metropolitane)

1. In considerazione dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n . 96, è attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano.

2. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta di ANCI e UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro 10 giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto è comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni. Le suddette somme restano acquisite all'erario.

b) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

IL GOVERNO

15.0.1000

Relazione tecnica

Il **comma 1** non determina oneri, in quanto esclusivamente finalizzato a disciplinare le modalità di riparto del contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 50/2017 per l'anno 2017.

Comma 2. La norma determina un onere di 100 milioni di euro per l'anno 2017 al quale si fa fronte, per 90 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle somme impegnate nell'anno 2016 e non più dovute a favore della cosiddetta Carta diciottenni e per 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che presenta le disponibilità necessarie.

La carta ha un valore nominale pari a 500 euro e al 30 giugno 2017, i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2016 e che si sono accreditati per poterne usufruire, ammontano a 351.523 per un controvalore pari a 175,7 milioni di euro oltre alle spese di gestione. Considerando che l'autorizzazione di spesa era pari a 290 milioni di cui 50 milioni già pagati nel 2016. I residui accertati al 1/1/2017 sono stati pari a 239,5 milioni di euro; di questi in relazione all'effettivo andamento della spesa nei tendenziali del DEF sono stati scontati per l'anno 2017 ulteriori pagamenti in conto residui per 216 milioni. Pertanto tenuto conto che risultano da pagare ancora circa 130 milioni, le risorse che è possibile utilizzare a copertura dell'emendamento ammontano a 90 milioni di euro. Dette somme saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e resteranno acquisite all'erario.

La verifica della presente relazione tecnica [illegible] ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge [illegible] ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 LUG. 2017

150.1000

dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis

Potenziamento del presidio di legalità nelle Regioni del Mezzogiorno a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica.

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, in particolar modo nelle Regioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i nuovi magistrati da immettere nei ruoli della Corte dei conti, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati prioritariamente agli uffici regionali della Corte medesima e comunque almeno per la metà nelle stesse Regioni di cui al citato articolo 16, comma 1. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda.

I RELATORI

15.02.2000

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma si propone di:

1) potenziare il presidio di legalità a tutela della finanza pubblica costituito dagli uffici regionali della Corte dei conti (sezioni giurisdizionali, sezioni di controllo e procure) nelle Regioni del Mezzogiorno;
2) fronteggiare la grave emergenza istituzionale che affligge da tempo la magistratura contabile, unico plesso giudiziario che appalesa attualmente una scopertura organica del 40% circa, con un trend evolutivo in costante peggioramento.

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 50/2017 il Parlamento è già intervenuto in misura parziale, autorizzando l'assunzione straordinaria di n. 25 nuovi magistrati in deroga ai vigenti limiti assunzionali. In disparte la considerazione che occorrerebbe, nelle pertinenti sedi, incrementare ulteriormente tale deroga assunzionale (i posti di magistrato oggi mancanti sono circa 235 rispetto ad un organico di 611), occorre intervenire urgentemente – in attesa che vengano assunti i nuovi magistrati – affinché quelli attualmente in servizio destinati ad essere collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 possano continuare ad assicurare la propria opera professionale, al fine di non compromettere ulteriormente la funzione di tutela della finanza pubblica che la Carta costituzionale affida alla Corte dei conti.
Nello specifico, partendo dal presupposto che la Corte dei conti in ogni ambito territoriale – e in particolar modo nelle Regioni del Sud più esposte al rischio criminalità organizzata – costituisce il più efficace presidio di legalità a tutela della finanza locale, regionale e nazionale, con la norma si destinano i giovani magistrati neo-assunti, almeno per la metà, proprio negli uffici regionali della Corte dislocati nelle regioni del Sud.

Si omette la relazione tecnica in quanto dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al contrario, dall'attuazione di essa potranno derivare taluni incrementi di entrata, quantificabili solo a posteriori in relazione al numero di magistrati che aderiranno, legati alle persistenti contribuzioni previdenziali che potranno essere conseguite ritardando il collocamento in quiescenza.

15.2000

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Sopprimere la lettera a).

COMAROLI

16.2000/1

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Alla lettera a) sostituire le parole "che accolgono richiedenti protezione internazionale" con le seguenti: "che hanno già in carico titolari di protezione internazionale da almeno sei mesi e contestualmente attuano progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine, nonché, inoltrano segnalazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5- bis della legge 18 agosto 2000, n. 267".

COMAROLI

16. 2000/2

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Alla lettera a) sostituire le parole "accolgono richiedenti protezione internazionale" con "che hanno già in accoglienza, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra".

16.2000/3

COMAROLI

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Alla lettera a) sostituire le parole "accolgono richiedenti" con "che hanno già in accoglienza, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, cittadini stranieri titolari da almeno sei mesi di".

COMAROLI

16.2000/4

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Alla lettera a) sostituire la parola "accolgono richiedenti" con "che hanno già in accoglienza, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, cittadini stranieri titolari di".

16.2000/5

COMAROLI

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Sopprimere la lettera b).

16.2000/16

COMAROLI

EMENDAMENTI AS.2860

All'emendamento del Relatore 16.2000, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole*: "nonchè, sostituire le parole: "e di 500 milioni" con le seguenti: "e di 200 milioni";
2) *sostituire la lettera c), con la seguente:*
"c) *al quarto periodo, la parola*: "trimestrale" *è sostituita con la seguente:* "semestrale" *e la parola* "comunica" *è sostituita con la seguente*: "definisce"

16.2000/67

SERRA, BERTOROTTA

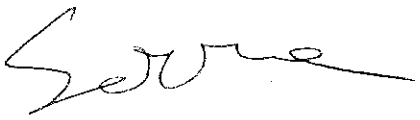

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Sopprimere la lettera c).

16.2000/8

COMAROLI

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Alla lettera c) sopprimere le parole: "la parola "trimestrale" è soppressa e".

COMAROLI

16.2000/9

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Alla lettera c) sostituire la parola "definisce" con "comunica".

COMAROLI

16.2000/10

AS 2860 "*Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*"

SUB- EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.2000

Alla lettera c) dopo la parola "definisce" aggiungere le seguenti: ", successivamente allo svolgimento del monitoraggio che deve avere cadenza almeno bimestrale,"

16.2000/12

COMAROLI

A.S. 2860

All' articolo 16, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole*: "per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti" *sono sostituite dalle seguenti*: "che accolgono richiedenti protezione internazionale";

b) *al terzo periodo, le parole*: "del presente decreto" *sono sostituite dalle seguenti*: "della legge di conversione del presente decreto";

c) *al quarto periodo, la parola* "trimestrale" *è soppressa e la parola* "comunica" *è sostituita dalla seguente*: "definisce".

I RELATORI

16.2000

Relazione illustrativa

La modifica prevista alla lettera a) è diretta a sganciare il contributo da assegnare ai comuni che accolgono richiedenti asilo da ogni finalità strettamente legata alle spese sostenute per l'accoglienza e configurare il medesimo contributo come un ristoro/premio all'ente locale, da utilizzare senza vincolo di destinazione, in prosecuzione ed in conformità a quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha istituito l'apposito Fondo.

La modifica prevista alla lettera b) è diretta a prorogare il termine per l'adozione del decreto per la definizione delle modalità di ripartizione del contributo, in quanto quello previsto (20 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) risulta eccessivamente breve.

La modifica prevista alla lettera c) sopprime la scadenza trimestrale del monitoraggio previsto dalla disposizione, in modo da introdurre un riferimento unico ai fini del monitoraggio, che risulta più funzionale alla attività di verifica e di erogazione delle risorse. Sostituisce, inoltre, la *comunicazione* del contributo spettante a ciascun comune, da effettuare da parte dell'Amministrazione entro il 30 novembre 2017, con la *definizione del contributo,* da effettuare entro lo stesso termine.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16.2000

EMENDAMENTO A.S. 2860

Art. 16

BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso "Art. 16-bis", *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: "Per lo sviluppo" *inserire le seguenti:* "e la sicurezza ambientale";

b) d*opo le parole* "e del 2017" *aggiungere le seguenti:* ", nonché degli interventi di messa in sicurezza del sistema di captazione delle acque del Gran Sasso,"

Blundo

16.0.1000/1

EMENDAMENTO A.S. 2860

Art. 16

BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso "Art. 16-bis"*, al comma 1, dopo le parole:* "è autorizzato" *inserire le seguenti:* ", anche al fine di provvedere alla messa in sicurezza delle captazioni nei laboratori e nelle gallerie autostradali del Gran Sasso, ".

Blundo

16.0. 1000/2

EMENDAMENTO A.S. 2860

Art. 16

CIOFFI, BLUNDO, CASTALDI

All'emendamento 16.0.1000, capoverso "Art. 16-bis"*, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "anche al fine di rinegoziare le condizioni della concessione volte a ridurre l'importo delle tariffe per l'utenza".

Cioffi

16.0.1000/3

EMENDAMENTO A.S. 2860

Art. 16

CASTALDI, BLUNDO, GIROTTO

All'emendamento 16.0.1000, capoverso "Art. 16-bis", *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "anche al fine di escludere un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza".

16.0.1000/4

Castaldi

EMENDAMENTO A.S. 2860

Art. 16

CASTALDI, BLUNDO, GIROTTO

All'emendamento 16.0.1000, capoverso "Art. 16-bis"*, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«L'aggiornamento del piano contiene un programma d'investimenti limitato alle sole opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura, di cui alla legge n. 228 del 2012, escludendo, anche al fine di evitare significativi incrementi di spesa, interventi in variante di tracciato.»

Castaldi

16.0.1000/5

A.S. 2860

Subemendamento all'emendamento 16.0.1000

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. L'art. 52-quinques del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è sostituito dal seguente:

1. Per lo sviluppo dei territori delle Regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei viadotti sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli interventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017, nonché al fine di consentire l'avvio dei lavori di cui all'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il concessionario è autorizzato ad utilizzare il canone della concessione di cui all'art. 3, comma 3.0 lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, per l'importo complessivo in linea capitale di euro 564.510.913,00 residuo alla data del 31 dicembre 2014, per l'immediato avvio ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza urgente delle dette autostrade (cosiddetto MISU) fino a capienza dell'importo complessivo di questi, come approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, e per l'importo residuo per l'esecuzione di ulteriori lavori interventi di messa in sicurezza delle dette autostrade, che saranno approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle more dell'adozione del nuovo piano economico e finanziario per i lavori di cui all'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Al fine di mitigare gli effetti economici e patrimoniali sul bilancio ANAS S.P.A. al 31 dicembre 2016 e sui futuri esercizi, come derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, il comma 362 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato."

16.0.1000/6

PEZZOPANE

AS 2860

Subemendamento

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

All'emendamento 16.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti"
b) aggiungere infine i seguenti articoli:

Art.16 ter -

(Personale Agenzie protezione dell'ambiente)

1.All'art 22 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo* è inserito il seguente comma 5 sexies:

"5 sexsies. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge28 giugno 2016, n.132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'art. 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento."

Art.16 quater

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del DL 78/2010)

L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'art. 90 del D.lgs. 267/2000

16.0.1000/7

AS 2860

Subemendamento

DE PETRIS BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS, PETRAGLIA

All'emendamento 16.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti"
b) aggiungere infine il seguente articolo:

Art.16 bis

(Norme a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata)

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura e l'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento, per il triennio 2017-2019, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni delle assunzioni e di quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata, per una spesa a tal fine resa disponibile dalla Regione Basilicata non superiore, per ciascuno dei predetti anni, a tre milioni di euro, ad assumere personale a tempo indeterminato nel rispetto della dotazione organica dell'ente nonché ad utilizzare personale con forme contrattuali di lavoro flessibile.

2. Al fine di aumentare la sorveglianza epidemiologica su un territorio fortemente interessato dalla produzione energetica da fonti fossili di interesse nazionale, ridurre l'alta emigrazione sanitaria, garantire equo accesso alle cure a tutte le cittadine e cittadini, è attribuito un contributo straordinario alla Regione Basilicata dell'importo complessivo di 50 milioni di euro, per garantire adeguato standard tecnologico strutturale dei presidi ospedalieri, delle aziende sanitarie e dell'Agenzia per la Protezione ambientale Basilicata.

16.0. 1000/8

AS 2860

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

Art.16 bis

1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 è autorizzato il contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

IL GOVERNO

16.0.1000

16.0.1000

Relazione Tecnica

L'emendamento è volto ad assegnare alla Società Strada dei Parchi s.p.a. un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

La relativa copertura finanziaria è individuata nelle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui è disposta la corrispondente riduzione.

Al fine di consentire l'immediato avvio dei lavori urgenti di messa in sicurezza, la società Strada dei Parchi può disporre delle anticipazioni finanziarie fissate dal citato articolo 52-quinquies D.L. 50/2017 nella misura di 111,7 milioni di euro, mentre il fabbisogno finanziario residuo potrà essere acquisito anticipatamente attraverso provvista bancaria.

La spesa complessiva degli interventi in questione è pari a circa 250 milioni di euro. L' emendamento, prevedendo l'erogazione di un contributo in conto capitale che esclude il recupero delle somme mediante tariffa, non produce effetti sull'utenza. Il connesso Piano finanziario darà evidenza dell'andamento della spesa. L'erogazione del contributo pubblico è prevista per stati di avanzamento lavori.

Gli interventi contemplati dalla proposta normativa, anticipano quelli inseriti nella proposta di Piano Economico Finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030. Si tratta quindi di misure urgenti, da eseguire entro il 2018 atte a prevenire eventuali rischi all'utenza in caso di eventuali eventi sismici che dovessero manifestarsi, nonché di interventi di ripristino del corpo autostradale non più procrastinabili a seguito degli eventi sismici che si sono già realizzati. Tutti gli interventi sono quindi connessi ad esigenze di sicurezza derivanti ai fenomeni sismici pregressi e a prevenire danni futuri.

La rete, interessata dal provvedimento si estende per complessivi 281,4 km. Sull'intera rete insistono n. 175 viadotti per un'estensione di 53 km di autostrada, corrispondenti a 116 km di carreggiata.

Tratte in gestione	*Km. in esercizio*
A24 Roma – Teramo	159,3
A24 Diramazione GRA - Tangenziale Est di Roma	7,2
A25 Torano – Pescara	114,9
TOTALE	*281,4.*

Il piano d'interventi interessato dal provvedimento si articola in un insieme di misure urgenti atte a:

- garantire la sicurezza della circolazione in caso eventuali successivi eventi sismici;
- ripristinare le opere d'arte colpite dalle precedenti scosse sismiche;
- ripristinare altre strutture del corpo autostradale danneggiate.

Gli interventi previsti rientrano nelle seguenti tipologie:

A. Intervento antiscalinamento impalcati
B. Messa in sicurezza definitiva viadotti

1. *Viadotto S. Onofrio*
2. *Viadotto Popoli*
3. *Svincolo Torninparte*
4. *Viadotto Svincolo Bussi*

C. Movimenti franosi
   1. *Frana Arsoli*
   2. *Frana Roviano*

D. Adeguamento sismico edifici strategici

E. Attraversamenti fluviali

F. Adeguamento pile ammalorate.

Gli interventi al punto A) ammontano complessivamente a 165 milioni di euro mentre i restanti interventi prevedono una spesa complessiva di 85 milioni di euro. Relativamente ai tempi d'esecuzione gli interventi di cui al punto A) e quelli di cui al punto b4) sono immediatamente cantierabili essendo già stata sviluppata la progettazione esecutiva. Per i restanti interventi prevedono tempi ristretti per lo sviluppo della progettazione esecutiva che potrà essere ultimata nei prossimi mesi, compatibilmente con il carattere d'urgenza degli interventi.

La stima definitiva degli interventi è basata sul computo estimativo annesso alle progettazioni esecutive, applicando prezzari ANAS di riferimento. Per i restanti interventi si è fatto riferimento a costi parametrici desunti dai quadri economici delle progettazioni esecutive approvate.

Il progetto di messa in sicurezza urgente degli impalcati, cosi detto di antiscalinamento (punto A) consiste nel realizzare un sistema di appoggi sostituitvi a quelli esistenti, che possono entrare in esercizio nel caso di danneggiamento degli appoggi esistenti. I recenti eventi sismici infatti, a partire da quello dell'Aquila del 2009, hanno messo in evidenza che gli appoggi esistenti a rullo o a pendolo sono stati espulsi o danneggiati dai sismi.

Le misure contemplate dalla presente norma risultano compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. [illegible] della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 LUG. 2017

AS 2860

SUB-EMENDAMENTO ALL' EMENDAMENTO **16.0.1100** DEL GOVERNO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono essere destinate da Anas a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale di interconnessione con la Salerno – Calabria.», con le seguenti parole: «sono destinate da ANAS ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inserite nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno – Reggio Calabria.»

Paolo NACCARATO, Giovanni MAURO

16.0.1100/1

SUBEMENDAMENTO A.S. 2860

ORELLANA

EMENDAMENTO 16.0.1100

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "possono" è sostituita dalla seguente: "devono";

b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e alla Strada Provinciale 617 (ex Strada Statale 617) Bronese per la realizzazione del Nuovo Ponte della Becca»

16.0.1100/2

AS 2860

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO Governo 16.0.1100

Al capoverso comma 1, sostituire le parole: "di interconnessione con la Salerno – Reggio Calabria" con le seguenti: "di interesse nazionale".

Comaroli

16.0.1100/3

EMENDAMENTO ddl 2860

Art. 16

CIOFFI

All'emendamento 16.0.1100, capoverso "Art. 16-bis"*, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ", previa presentazione di un piano di convalida di tali interventi, presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo."

Cioffi

16.0.1100/4

AS 2860

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Articolo 16-*bis*

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate all'ANAS per l'adeguamento di alcuni tratti della Salerno - Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attività di *project review* risultino non più necessarie al completamento dei progetti possono essere destinate da ANAS a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale di interconnessione con la Salerno - Reggio Calabria.

IL GOVERNO

16.0.1100

RELAZIONE TECNICA

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di rifinalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, non utilizzate in seguito all'attività di *project review* svolta sulla Salerno - Reggio Calabria. Si tratta di complessivi 735 milioni di euro, di cui 316 autorizzati dall'art. 1, c. 69, della legge n. 147/2013 (al netto delle riduzioni applicate allo stanziamento originario, di complessivi 340 milioni, in attuazione di successive disposizioni legislative di riduzione della spesa) e 419 milioni assegnati con decreto interministeriale ai sensi del richiamato art. 3, c. 2, lett. c) del d.l. n. 133/2014.

L'attività di *project review* ha consentito infatti di individuare soluzioni progettuali alternative agli interventi di ammodernamento e adeguamento già previsti, con una sensibile riduzione di tempi e costi di realizzazione. In sostanza, il precedente programma di ammodernamento dell'autostrada prevedeva l'integrale demolizione dell'esistente e ricostruzione in altra sede, conservando solo limitati tratti della vecchia infrastruttura; al fine di contenere i costi di realizzazione, senza tuttavia compromettere la funzionalità dell'opera, si è ritenuto preferibile procedere all'ammodernamento dell'esistente, senza escludere rifacimenti, comunque limitati.

Si rende quindi necessaria una modifica normativa che consenta di utilizzare per il miglioramento infrastrutturale della rete stradale di interconnessione con la Salerno – Reggio Calabria risorse non più necessarie per gli originari progetti di completamento della medesima autostrada.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

13 LUG. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

16.0.1100